

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Santo Stefano", con potenza nominale pari a 59,1 MWp e potenza in immissione pari a 50 MW, nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. (SCR/1834).
Proponente: Volta Green Energy srl.

Il Direttore di Servizio

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

Vista la domanda pervenuta in data 02 luglio 2021 presentata da Volta Green Energy srl per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

Visto l'art. 7 del D.L. 23 giugno 2021, n. 92 ai sensi del quale "l'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021";

Dato atto che l'istanza è stata presentata in vigenza del regime transitorio previsto dall'art. 7 del D.L. 23 giugno 2021, n. 92 e che il progetto in esame è sottoposto a successiva autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica denominato "Santo Stefano" nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, della potenza di 59,1 MW, con una superficie complessiva di 89,45 ha, di cui 29,39 sarà occupata dai pannelli solari.

Vista la nota prot. SVA/37553/SCR/1834 dd. 06/07/21, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Pavia di Udine, al Comune di Santa Maria la Longa, al Consorzio di bonifica pianura friulana, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

Constatato che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:

- con nota prot. n. 47727 del 19 luglio 2021, parere da parte del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con osservazioni riguardanti gli impatti cumulativi e il consumo di suolo;

- con nota prot. n. 42089 del 30 luglio 2021 e con nota prot. n. 42981 del 4 agosto 2021, parere e delibera da parte del Comune di Pavia di Udine con osservazioni riguardanti:
 - Mancanza informazioni sulla Sottostazione Elettrica AT/MT;
 - Mancanza simulazione impatto acustico dell'iniziativa;
 - Individuazione puntuale delle superfici dei singoli cluster interessate dalla perimetrazione P1 del PAIR;
- con nota prot. n. 24158 del 5 agosto 2021, parere da parte di ARPA FVG con osservazioni riguardanti:
 - Impatto acustico cumulativo;
 - Realizzazione di varchi ecologici per microfauna;
 - Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo;
- con nota prot. n. 43655 del 9 agosto 2021, parere da parte del Comune di Santa Maria la Longa, con osservazioni riguardanti:
 - Rapporto superficie occupata e producibilità;
 - Percorsi di collegamento tra gli impianti ed il punto di consegna;
 - Gestione delle acque meteoriche;
 - Attività agricola;
 - Impatto acustico;
- con nota prot. n. 65957 del 17 settembre 2021, parere collaborativo da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, con osservazioni;
- con nota prot. n.8359 del 5 novembre 2021, parere collaborativo da parte di ERSA-Servizio fitosanitario e chimico ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica con informazioni relative alla qualità agronomica;
- con nota prot. n.35750 del 15 novembre 2021, parere da parte di ARPA sulle integrazioni, con chiarimenti rispetto il precedente parere;

Preso atto che con nota prot. 43685/P del 09/08/21 e con nota prot. n. 44858/P del 16/08/21, sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 13 ottobre 2021;

Dato atto che il proponente, nelle integrazioni, ha fornito esaustive risposte riguardo a tutto quanto richiesto dagli enti interessati al procedimento, tali risposte risultano appropriate e condivisibili per quanto di competenza;

Vista la Relazione Istruttoria dd. 17 novembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

Rilevato che il progetto è stato illustrato nella seduta della Commissione VIA del 24 novembre 2021, e che la resa del parere è stata rinviata alla seduta del 3 dicembre 2021, in considerazione della necessità di un approfondimento istruttorio in relazione all'aspetto agronomico, anche a seguito dell'entrata in vigore della LR 2 novembre 2021, n. 16;

Visto il parere n. SCR/99/2021 del 03 dicembre 2021 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione VIA, premessa l'importanza degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile costituendo una strategia prioritaria sia per la riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera provocate dalla produzione di energia elettrica mediante processi termici, sia di risparmio di combustibile, preso atto degli elaborati progettuali, delle dichiarazioni del proponente in merito alle modalità di realizzazione, esercizio e dismissione delle opere in progetto, considerati i pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento e l'approfondimento istruttorio svolto in relazione all'aspetto agronomico, ha ritenuto che il progetto determina impatti transitori nella fase di cantiere a causa delle emissioni inquinanti e di polveri nonché del rumore generato dall'attività dei macchinari d'opera e dei mezzi di trasporto e che per la fase di esercizio gli impatti possono considerarsi trascurabili;

Precisato che a seguito dell'incontro svoltosi tra il Servizio valutazioni ambientali e l'Ispettorato forestale di Udine Trieste e Gorizia al fine di approfondire l'aspetto agronomico, è emerso che:

- in relazione al fatto che l'impianto in questione ricade su terreni agricoli di classe II, non si rilevano elementi di criticità specifici o di portata diversa rispetto a quelli già riscontrati per impianti analoghi con caratteristiche similari;
- il consumo di suolo agricolo è in realtà un consumo reversibile e non definitivo, essendo prevista la dismissione e la rimozione dell'impianto fotovoltaico a fine vita utile;
- in considerazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 4, commi 16 ss., legge regionale 2 novembre 2021, n.16 (Misure finanziarie intersettoriali), i pannelli sono posizionati ad un'altezza tale da consentire la gestione della coltura erbacea con le tecniche per i prati stabili e l'impianto di

essenze selezionate idonee ad attrarre le api per la produzione del miele, come rappresentato dal progetto stesso. Un tanto si concilia con la vocazione agricola dell'area e supporta ulteriormente la non necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale;

- in relazione alla condizione ambientale proposta nella relazione istruttoria d.d 17 novembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, sembra opportuno che la fascia di mascheramento preveda l'inserimento di essenze autoctone – quindi non le sempreverdi – che mascherino in qualunque stagione l'impatto visivo (quali il carpino bianco o la roverella);

Visto il parere n. SCR/99/2021 del 03 dicembre 2021 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione, ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:

- alla localizzazione non prossima a centri abitati;
- ai tracciati degli elettrodotti che non interferiscono con le abitazioni;
- ai limitati impatti in fase di cantiere e le misure mitigative previste (bagnatura superfici polverulente);
- alla non interferenza con beni tutelati paesaggisticamente e l'inserimento di elementi di biodiversità nell'area interessata dalle barriere arboreo arbustive vegetazionali;
- alle considerazioni emerse nell'incontro sopra citato relativo all'approfondimento istruttorio sull'aspetto agronomico, anche a seguito dell'entrata in vigore della LR 2 novembre 2021, n. 16;

Constatato che la Commissione VIA ha ritenuto che i limitati potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sono mitigati dalle previsioni progettuali e sono inoltre bilanciati dagli effetti positivi derivanti dalla riduzione di emissioni inquinanti da combustibili fossili per la produzione della stessa quantità di energia elettrica;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere una specifica condizione ambientale;

Ritenuto di condividere e fare proprio il suddetto parere della Commissione VIA;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, ai Comuni territorialmente interessati, al Consorzio di bonifica pianura friulana, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, all'Ispettorato Forestale Udine Trieste Gorizia e all'ARPA FVG;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Santo Stefano", con potenza nominale pari a 59,1 MWp e potenza in immissione pari a 50 MW, nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine – presentato da Volta Green Energy srl – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	ante operam
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del successivo iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio

Oggetto della condizione ambientale	Il progetto definitivo da sottoporre alle successive fasi autorizzative dovrà prevedere: A. una fascia di mascheramento arboreo-arbustiva lungo il perimetro di tutti i cluster di almeno 10 m di larghezza che non comprenda la strada perimetrale destinata alla viabilità interna ai cluster; B. Il completamento della fascia di mascheramento perimetrale dovrà avvenire prima della posa dei pannelli fotovoltaici in modo da raggiungere quanto prima una crescita arborea tale da perseguire la finalità mitigatrice della barriera visiva vegetale; C. nella fascia di mascheramento ricadente in prossimità della viabilità comunale o vicinale o di nuclei abitati o lungo il tracciato della ciclovvia Alpe-Adria che attraversa il cluster nord, dovrà essere previsto l'inserimento di essenze autoctone che mascherino in qualunque stagione l'impatto visivo dell'impianto, quali ad es. carpino bianco e roverella
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Soggetti coinvolti	Servizio energia (A,B,C), Ispettorato Forestale Udine Trieste Gorizia (C).

La Volta Green Energy srl dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Pavia di Udine, al Comune di Santa Maria la Longa, al Consorzio di bonifica pianura friulana, al Servizio energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, all' Ispettorato Forestale Udine Trieste Gorizia e all'ARPA FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Raffaella Pengue -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*